

BGer 1C_157/2017 vom 17. April 2018

Bundesgericht, 2018-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_157_2017

FR: TF 1C_157/2017 du 17 avril 2018

IT: TF 1C_157/2017 del 17 aprile 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

E. 1.2

Esso giudica i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari (art. 82 lett. c LTF). Questa norma permette agli aventi diritto di voto di criticare il fatto che un'iniziativa popolare è stata indebitamente sottratta allo scrutinio popolare, essendo stata dichiarata parzialmente o interamente irricevibile dall'autorità cantonale incaricata di esaminarla (sentenza 1C_844/2013 del 3 giugno 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 I 216).

E. 1.3

Il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto di atti normativi, motivo per cui il ricorso al Tribunale federale è direttamente aperto in applicazione dell' art. 87 cpv. 1 LTF (DTF 143 I 1 consid. 1.2; 142 I 216 consid. 1.3 inedito).

E. 1.4

La legittimazione dei ricorrenti, aventi diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF), come pure la tempestività del gravame, presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del criticato decreto (art. 101 LTF), sono date.

E. 1.5

Conformemente all'art. 95 lett. a, c, e d LTF, nel ricorso per violazione dei diritti politici si può far valere la lesione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, come pure delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari. Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure (DTF 138 I 171 consid. 1.5 e rinvi).

Le esigenze in materia di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e quelle - accresciute - prescritte dall' art. 106 cpv. 2 LTF valgono anche per i ricorsi secondo l'art. 82 lett. c LTF (DTF 143 I 1 consid. 1.4 pag. 5; 142 I 216 consid. 1.5 inedito). Come si vedrà, l'atto di ricorso in esame adempie solo in minima parte questi requisiti. Come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato nella risposta, i ricorrenti si limitano infatti ad addurre il loro punto di vista, riprendendo in sostanza le tesi del rapporto di minoranza, contrapponendole semplicemente a quelle espone nel rapporto di maggioranza, peraltro più articolato e dettagliato, senza tuttavia dimostrare l'incostituzionalità dell'impugnato decreto; né si confrontano, se non in maniera superficiale, con le considerazioni, contrarie alle loro tesi, espone nella DTF 142 I 216 .

E. 2.1

L' art. 86 Cost./TI dispone che se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio, entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa, ne esamina preliminarmente la ricevibilità, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità. Secondo l' art. 87 Cost./TI , la domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata, come avvenuto nella fattispecie, oppure generica (cpv. 1), disponendo che nel primo caso, qualora la stessa sia ricevibile, viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può presentare contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia (cpv. 2).

E. 2.2

Il Tribunale federale ha già rilevato che il diritto ticinese non prescrive invece, espressamente e in termini chiari, che un'iniziativa ritenuta irricevibile debba essere sottratta al voto popolare. Nella prassi tuttavia, anche quando il menzionato esame della ricevibilità non era previsto dalla normativa cantonale, il Gran Consiglio non esitava a dichiarare improponibili le iniziative contrarie in particolare al diritto superiore, rifiutando di sottoporle al popolo (DTF 142 I 216 consid. 2.2 inedito e 1P.150/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 3.2, in: RtiD I-2004 n. 48 pag. 159), procedura che i ricorrenti non contestano.

E. 2.3

Secondo la costante prassi, di regola un'iniziativa popolare cantonale, indipendentemente dalla sua formulazione, deve rispettare le condizioni materiali che le sono imposte: in particolare non deve contenere nulla che contrasti con il diritto superiore sia esso cantonale, federale o internazionale (DTF 142 I 216 consid. 3.1 pag. 219; 139 I 292 consid. 5.4 pag. 295; BÉNÉDICTE TORNAY, *La démocratie directe saisie par le juge*, 2008, pag. 90 seg.).

In tale contesto giova rilevare che non sono soltanto le disposizioni cogenti del diritto internazionale che pongono limiti sostanziali alle iniziative cantonali: secondo l' art. 139 cpv. 3 Cost. , una tale limitazione vale in effetti unicamente per le iniziative popolari concernenti la revisione parziale della Costituzione federale, norma non applicabile alle iniziative cantonali. Queste ultime devono invece essere compatibili senza riserve con il diritto superiore (DTF 142 I 216 consid. 3.1).

E. 2.4

L'autorità chiamata a esaminare la validità materiale di un'iniziativa deve interpretarne i termini nel senso più favorevole agli iniziativaisti; quando, applicando i metodi interpretativi riconosciuti (al riguardo vedi DTF 143 I 272 consid. 2.2.3 pag. 277), il testo di un'iniziativa si presti a un'interpretazione conforme al diritto superiore, essa dev'essere dichiarata valida e sottoposta al voto popolare. L'interpretazione conforme deve permettere di evitare, per quanto possibile, le dichiarazioni di nullità (DTF 142 I 216 consid. 3.2 pag. 219). Questo è il senso del detto "in dubio pro populo", non richiamato dai ricorrenti, secondo cui un testo che non ha un senso univoco dev'essere interpretato in maniera tale da favorire l'espressione del voto popolare in concretizzazione del principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.). Pertanto, quando soltanto una parte dell'iniziativa risulti irricevibile, la parte restante può nondimeno mantenere, in quanto tale, la sua validità, qualora costituisca un insieme coerente, possa ancora corrispondere alla volontà degli iniziativaisti e rispetti di per sé il diritto superiore (DTF 142 I 216 consid. 3.3 pag. 220 e rinvii). Sull'eventuale validità parziale dell'iniziativa in esame si dirà in seguito (vedi consid. 6).

E. 2.5

Secondo la giurisprudenza, il testo di un'iniziativa dev'essere interpretato in modo oggettivo, ossia come potevano comprenderlo i cittadini ai quali era rivolto. Di contro, l'interpretazione personale dei promotori e dei redattori dell'iniziativa non è determinante, soprattutto se essa è fornita a posteriori (DTF 142 I 216 consid. 3.4 pag. 220).

E. 3.1

Il Gran Consiglio ha dichiarato l'iniziativa in esame irricevibile aderendo al rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione, che costituisce in sostanza la vera e propria motivazione della decisione impugnata (DTF 142 I 216 consid. 4.1.3 pag. 220). La Commissione ha udito il primo proponente, il ricorrente Raoul Ghisletta, ed esaminato il parere chiesto al consulente giuridico del Parlamento cantonale. Ha ritenuto, richiamando la DTF 142 I 216 , che l'iniziativa non è conforme al diritto superiore perché viola l'art. 5 della Carta e il diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Su questo specifico punto, ha ritenuto ch'essa è più problematica che quella inerente ai poli urbani di Bellinzona e Locarno, poiché per diversi Comuni attuali sono ipotizzabili vari scenari aggregativi. Inoltre, nell'ambito della votazione popolare, numerosi cittadini dovrebbero pronunciarsi senza sapere a quale nuovo Comune verrebbe aggregato il loro.

E. 3.2

I ricorrenti, sottolineando che la garanzia offerta dalla Carta comprende ed eccede il diritto di essere sentito previsto dall' art. 29 cpv. 2 Cost. , si soffermano sulla questione di sapere se l'iniziativa lederebbe detta norma costituzionale, negandola.

L'assunto non dev'essere esaminato oltre. In effetti, al riguardo sia i ricorrenti sia il Parlamento cantonale disattendono che la questione è ormai superata, poiché è riconosciuto che la garanzia offerta dall'art. 5 della Carta comprende ed eccede il diritto di essere sentito previsto dalla norma costituzionale, siccome si riferisce espressamente alla consultazione della popolazione (DTF 142 I 216 consid. 7.7 pag. 227).

E. 3.3

I ricorrenti sostengono, richiamando un'opinione dottrinale citata nel rapporto di minoranza relativa all'aggregazione dei Comuni avvenuta nel Cantone Glarona (MARTIN SCHAUB, Verfassungsrechtliche Aspekte der Glarner Gemeindefusion, in: AJP 2007 pag. 1306), che trattandosi di un unico progetto le varie componenti dello stesso non potrebbero essere valutate singolarmente. Essi non tentano tuttavia di spiegare perché quella fattispecie sarebbe simile a quella in esame. Nella DTF 142 I 216 il Tribunale federale ha infatti rilevato che il richiamo alla consultazione glarone, sulla quale esso non si era espresso sulla sua compatibilità con il diritto superiore, non dimostrava l'incostituzionalità del decreto ticinese relativo all'analogo precedente iniziativa intesa ad aggregare i poli urbani del Sopraceneri, osservando che quel sistema si differenziava dal voto ticinese all'urna, considerazioni con le quali i ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confrontano del tutto e alle quali, per brevità, si rinvia (consid. 5 inedito; sulle specificità della "Landsgemeinde", sul fatto che durante la stessa gli aventi diritto di voto potevano formulare proposte d'emendamento e che in seguito a una tale richiesta invece dell'annunciata e preliminarmente discussa creazione di dieci nuovi Comuni si è decisa la riduzione a tre, vedi ROMANA KRONENBERG, Die Gemeindestruktureform im Kanton Glarus, 2011, n. 934 seg. pag. 302).

E. 4.1

Il Gran Consiglio non ha considerato determinante il fatto che, contrariamente all'iniziativa volta all'aggregazione dei poli urbani del Sopraceneri, quella in esame concerne tutti i comuni ticinesi e l'intero territorio cantonale e neppure la tesi secondo cui la fusione non sarebbe immediata perché la legge di applicazione dovrebbe determinare in un secondo tempo l'estensione dei nuovi comuni (nuovo art. 16bis cpv. 2 Cost./TI). Ha stabilito che queste differenze non consentono di prescindere dall'esigenza di una consultazione preliminare delle comunità locali coinvolte, poiché la votazione comporterà in ogni modo la decisione di scioglimento dei Comuni, che si imporrà immediatamente a ciascuna comunità locale.

Per esemplificare la problematica, ha rilevato che un avente diritto di voto di Balerna deciderebbe sia sul futuro del proprio Comune, che verrebbe sciolto non essendo previsto nell'elenco del nuovo art. 16bis cpv. 1 Cost./TI, sia su quello di tutti gli altri Comuni del Cantone, ritenuto che i votanti di tutti gli altri comuni ticinesi deciderebbero non solo del futuro del proprio Comune, ma anche di quello di Balerna e di tutti gli altri, senza che le rispettive comunità locali siano state preliminarmente consultate. Ha quindi considerato irrilevante il fatto che esse deciderebbero anche sul proprio futuro e non solo su quello altrui, decisivo essendo che si pronuncerebbero su quello di altre comunità, senza che le stesse, come stabilito nella DTF 142 I 216, siano state "preliminarmente" consultate.

Sempre seguendo il rapporto di maggioranza, il Parlamento cantonale nemmeno ha ritenuto l'argomento degli iniziativaisti per cui, contrariamente all'iniziativa "Avanti con le nuove Città di Locarno e Bellinzona", la consultazione potrebbe avere luogo nel quadro dell'adozione della legislazione di applicazione delle nuove norme costituzionali. Ciò poiché l'eventuale accettazione del nuovo art. 16bis cpv. 1 Cost./TI imporrebbe automaticamente la dissoluzione dei Comuni che non vi sono elencati e non si saprebbe ancora a quale nuovo Comune essi verrebbero aggregati, senza una previa consultazione qualificata. Per di più, l'iniziativa "prometterebbe" un'eventuale futura consultazione riguardo a determinanti aspetti di applicazione della votazione, senza tuttavia fornire alcuna garanzia in merito: essa prevede del resto l'abrogazione dell'attuale art. 20 Cost./TI relativo alla fusione e divisione di Comuni e di riflesso della vigente Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr). Non vi sarebbe quindi più, com'era il caso anche nell'ambito dell'altra iniziativa (DTF 142 I 216 consid. 8.3.1 pag. 228 seg.), alcuna base legale per indire votazioni consultive preliminari sull'attuazione dell'iniziativa, visto che non è prevista dal futuro art. 16bis Cost./TI. Si aggiunge che la consultazione preliminare disposta dall'art. 5 della Carta non deve avere luogo unicamente sul "come", ma anche sul "se" aggregare un determinato Comune.

Per concludere ha stabilito che, considerate le carenze dell'iniziativa, l'unica soluzione prospettabile consisterebbe nella consultazione delle comunità locali prima che essa venga posta in votazione, ciò che tuttavia implicherebbe di adottare una base legale per procedervi. Considerati i costi e la complessità di una simile procedura, peraltro non richiesta dagli iniziativaisti, e per evitare una disparità di trattamento rispetto all'iniziativa "Avanti con le Città di Locarno e Bellinzona", è stato ritenuto di non procedere in questo modo.

E. 4.2

I ricorrenti fanno valere una violazione del diritto d'iniziativa e un'applicazione errata degli art. 4 cpv. 6 e 5 cpv. 1 della Carta. L'art. 4 cpv. 6 della Carta, relativo alla portata dell'autonomia locale, ha il seguente tenore: "Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente." L'art. 5, concernente la tutela dei limiti territoriali delle collettività locali, dispone che "per ogni modifica dei limiti territoriali, le collettività locali interessate dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge."

E. 4.3

Al riguardo adducono che la Costituzione ticinese prevede la suddivisione del Cantone in Distretti, lasciando alla legge la determinazione dell'estensione e dei compiti loro attribuiti (art. 21 Cost./TI), per cui dovrebbe essere possibile proporre una riduzione dei Comuni, lasciando alla legge determinarne l'estensione.

Questo rilievo è ininfluenza. In effetti, i ricorrenti né sostengono né cercano di dimostrare che la Carta si applicherebbe anche ai Distretti. Nella DTF 142 I 216 (consid. 7.4 pag. 225), il Tribunale federale ha infatti sottolineato che nel relativo messaggio del 19 dicembre 2003 del Consiglio federale e nella dichiarazione della Svizzera all'art. 12 cpv. 2 si precisa ch'essa, secondo il suo art. 13, si applica ai Comuni politici, ciò che i ricorrenti non contestano; la Carta non si applica del resto neppure ai comuni scolastici (sentenza 2C_756/2015 del 3 aprile 2017 consid 1.3.7 non pubblicato in DTF 143 I 272).

E. 4.4

Essi aggiungono che tutti gli attuali Comuni diventerebbero poi Quartieri (nuovo art. 16ter Cost./TI), per cui, in seguito, la loro popolazione avrebbe un diritto a essere consultata su tutte le decisioni che avrebbero un impatto rilevante sul territorio.

Ora, la richiamata norma dispone soltanto che ogni Comune sarà suddiviso in quartieri (cpv. 1) e che il quartiere è "un'entità territoriale, che tiene conto in particolare dei confini storici dei Comuni prima delle aggregazioni" (cpv. 2). Con questo accenno i ricorrenti non dimostrano affatto che l'iniziativa rispetterebbe la Carta. La circostanza che il nuovo art. 16ter Cost./TI presti una particolare attenzione allo statuto dei Quartieri, nei quali sarebbero suddivisi i nuovi Comuni, e ne riorganizzerebbe le competenze, non è decisivo riguardo all'art. 5 della Carta, che ne tutela l'integrità territoriale, ritenuto che i nuovi Quartieri non avranno per nulla l'autonomia degli attuali Comuni, la loro futura organizzazione interna essendo ininfluenza sotto questo profilo.

E. 4.5

Certo, i ricorrenti insistono sul fatto che il voto sull'iniziativa oggetto della DTF 142 I 216 comportava l'aggregazione immediata dei Comuni dei poli urbani del Sopraceneri, ciò che al loro dire rappresenterebbe un atto amministrativo, mentre quella in esame costituirebbe un progetto di riordino dell'intero Cantone, che non sarebbe di applicabilità diretta e pertanto assimilabile a un atto legislativo, che non imporrebbe il rispetto del diritto di essere sentito ai sensi dell' art. 29 cpv. 2 Cost. , essendo sostituito dal diritto di voto. Anche questa tesi è già stata rigettata nel quadro dell'esame dell'iniziativa "Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona". Neppure in questo contesto i ricorrenti si confrontano con le relative considerazioni esposte nella DTF 142 I 216 (consid. 6.4).

Del resto, come illustrato in quella sentenza, anche la dottrina sottolinea che, indipendentemente dalla scelta dell'atto d'aggregazione e della sua natura giuridica, l'obbligo imposto dall'art. 5 della Carta di consultare previamente le collettività locali dev'essere imperativamente rispettato e non può essere semplicemente aggirato (consid. 7.7 pag. 227).

E. 5.1

I ricorrenti rilevano poi che l'iniziativa "Avanti con le nuove Città di Locarno e Bellinzona" concerneva soltanto una parte del Cantone e che i cittadini domiciliati in altri Comuni avrebbero quindi votato sull'aggregazione dei poli urbani del Sopraceneri senza conoscerne l'opinione. Per converso, quella in discussione intende riorganizzare l'intero territorio cantonale, riducendo il numero dei comuni e indicando solo il nome di quelli nuovi, delegandone l'estensione alla legge. Non vi sarebbe quindi una disparità di trattamento, poiché a decidere sul principio della riorganizzazione globale di tutti i Comuni sarebbero tutti gli aventi diritto di voto degli stessi, né la votazione comporterebbe una loro aggregazione automatica, visto che la definizione della loro estensione avverrà in seguito, in sede legislativa. I cittadini non deciderebbero quindi su una fusione coatta di alcuni, ma di tutti i Comuni, quindi "per sé stessi"; non sarebbero pertanto solo consultati, ma potrebbero anche decidere. Insistono sul fatto che, contrariamente all'altra iniziativa, in quella in discussione nella votazione verrebbero definiti unicamente i nomi dei 15 nuovi Comuni, per cui si sarebbe in presenza di una consultazione sul principio dell'aggregazione.

La tesi, infondata, che l'iniziativa in discussione non comporterebbe l'immediata aggregazione dei Comuni, ma necessiterebbe di un processo di implementazione, non è comunque decisiva. Determinante è che nell'ipotesi di una sua accettazione i Comuni attuali scomparirebbero, senza essere stati preliminarmente consultati. Al riguardo i ricorrenti parrebbero misconoscere che l'art. 5 della Carta si riferisce all'integrità territoriale dei Comuni e pertanto a misure che minacciano direttamente, come l'iniziativa in esame, la loro esistenza, ciò che impone una consultazione qualificata dei loro cittadini prima dell'aggregazione: un'iniziativa volta ad attuare aggregazioni comunali senza preliminarmente consultare la popolazione interessata viola il diritto superiore (DTF 142 I 216 consid. 7.1 pag. 223; in questo senso anche RAMONA PEDRETTI, Die Vereinbarkeit von kantonalen Volksinitiativen mit höherrangigem Recht, in: ZBl 2017 pag. 299 segg., 319 seg., 323). Il voto espresso dalla popolazione di tutti i Comuni nell'ambito della votazione sull'iniziativa in esame non può quindi essere qualificato quale consultazione ai sensi della Carta, poiché coinciderebbe con la decisione sulla loro dissoluzione, senza prevedere, volutamente, una loro consultazione preventiva. L'elettorato cantonale non può quindi esprimersi, in un secondo tempo e con cognizione di causa, tenendo conto anche del precedente voto positivo o negativo dei singoli Comuni sulla loro aggregazione (DTF 142 I 216 consid. 7.2 pag. 224, 7.6 pag. 227 e 8.1 e 8.2 pag. 228).

E. 5.2

Riguardo all'abrogazione o alla modifica della LAggr e all'assenza di una base legale per procedere a votazioni preventive nei Comuni, i ricorrenti aggiungono semplicemente, accennando al relativo messaggio, che già sulla base della previgente Legge sulla fusione e separazione dei Comuni del 6 marzo 1945 sarebbero state organizzate votazioni consultive.

Essi disattendono tuttavia che dette votazioni si fondavano per l'appunto sulle citate leggi cantonali. Ora, come rettamente osservato dal Gran Consiglio, l'accettazione dell'iniziativa

litigiosa comporta l'abrogazione del vigente art. 20 Cost./TI , che costituisce la base legale della LAggr, la quale non sarebbe pertanto più applicabile, nemmeno per analogia (DTF 142 I 216 consid. 8.3.1 pag. 228). Né, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), in tale ambito essi si confrontano con la tesi contraria ritenuta nella DTF 142 I 216 e posta a fondamento dell'impugnato decreto, secondo cui in assenza di una base legale i Comuni e il Gran Consiglio non possono organizzare votazioni consultive (consid. 8.3.2 e 8.3.3 pag. 229 seg.) Contrariamente al loro generico assunto, l'iniziativa litigiosa non si differenzia poi sostanzialmente, su questo punto, dall'altra oggetto del citato giudizio.

E. 5.3

Sempre con riferimento all'assenza di una base legale per poter consultare preliminarmente le comunità locali, i ricorrenti rilevano semplicemente che la maggioranza della Commissione ha ritenuto, tra l'altro, che la consultazione preliminare, peraltro neppure richiesta dagli iniziativaisti, sarebbe troppo complessa e costosa.

E. 5.3.1

Essi non tentano di confutare questa conclusione, né la contestano dimostrandone l'arbitrarietà. Si limitano ad addurre, in maniera del tutto generica e infondata, che la consultazione avverrebbe nell'ambito del voto sull'iniziativa, cui partecipano gli aventi diritto di voto di tutti i Comuni, mentre quella sul "come" avverranno le aggregazioni avrebbe luogo nel contesto della definizione dell'estensione dei nuovi Comuni. Accennano poi, manifestamente a torto, che con questo argomento il Gran Consiglio avrebbe implicitamente ritenuto che una consultazione preliminare sarebbe impossibile, mentre esso ha soltanto rilevato che la procedura volta a istituire una base legale per procedere alla necessaria consultazione preliminare sarebbe stata complessa e costosa, tesi che essi non criticano. Anzi, condividendola implicitamente, ritengono che proprio per questi motivi sussisterebbe un interesse pubblico a non effettuarla prima del voto sul principio della creazione dei nuovi 15 Comuni, ma semmai soltanto in seguito in relazione alla legge di applicazione.

E. 5.3.2

Al loro dire, procedere diversamente, imponendo una votazione preliminare, significherebbe rendere impossibile ogni iniziativa di riorganizzare i Comuni del Cantone, violando in tal modo il diritto dei cittadini di chiedere una modifica costituzionale in tal senso. La critica chiaramente non regge. Sarebbe infatti sufficiente, allo scopo di decidere sull'eventuale aggregazione e sulle relative modifiche territoriali, che l'iniziativa prevedesse due consultazioni: una prima preliminare e di principio nei Comuni toccati dalla proposta di aggregazione e una seconda quando tutti i cittadini aventi diritto di voto e interessati dall'iniziativa sono informati sull'esito della prima in ogni singolo ente locale.

E. 5.4

Decisivo è comunque il fatto che i ricorrenti parrebbero misconoscere che in caso di un voto favorevole all'iniziativa in discussione gli attuali Comuni, senza che i loro cittadini siano stati previamente consultati, sparirebbero. Nell'ipotesi in cui da una votazione preliminare dovesse per contro risultare che determinati Comuni si opporrebbero al prospettato riordino istituzionale, gli aventi diritto di voto degli altri enti pubblici potrebbero tenerne conto e pronunciarsi con cognizione di causa nel quadro della successiva votazione.

E. 6.1

Il Legislativo cantonale ha infine osservato che il requisito dell'unità della forma, quello del rango, come pure quello dell'attuabilità sono rispettati. Riguardo a quello dell'unità della materia ha invece ritenuto che il nuovo art. 19bis Cost./TI, per il quale le condizioni di lavoro dei nuovi dipendenti comunali e dei consorzi sono regolate da contratti collettivi di lavoro di diritto pubblico, lo rispetta solo parzialmente. Sulla base di più argomentazioni e in particolare che questo tema è già risolto dal nuovo art. 96 cpv. 3 Cost./TI, secondo cui questi dipendenti devono essere ricollocati a parità di condizioni nei nuovi Comuni o nei Consorzi, ha concluso che l'unità della materia potrebbe essere rispettata procedendo allo stralcio della proposta norma.

E. 6.2

Rilevato che l'iniziativa viola il diritto superiore, il quesito non dev'essere esaminato oltre. Ciò a maggior ragione poiché quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid.2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). In concreto essi non le contestano singolarmente.

E. 7

In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF ; DTF 133 I 141 consid. 4.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.